

**Schema di Contratto normativo per l'affidamento della  
fornitura di materiale di consumo a minore impatto ambientale  
per le apparecchiature informatiche in dotazione agli uffici  
dell'Agenzia delle Entrate**

**Lotto n. \_\_\_\_ (CIG \_\_\_\_\_)**

tra

- \_\_\_\_\_, dirigente pubblico, nato a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_, domiciliato per la carica ove sopra, il quale  
interviene in rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate (di seguito,  
per brevità, "Agenzia"), con sede legale in Roma, alla Via  
Giorgione, 106, codice fiscale e partita IVA 06363391001;

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per  
la carica ove appresso, in qualità di \_\_\_\_\_ della Società  
\_\_\_\_\_ (di seguito, per brevità, "Società" o "Fornitore"), con  
sede legale in \_\_\_\_\_, alla Via \_\_\_\_\_; partita IVA: \_\_\_\_\_;  
codice fiscale \_\_\_\_\_ e numero di iscrizione al Registro delle  
Imprese: \_\_\_\_\_, capitale sociale versato € \_\_\_\_\_;  
aggiudicatario del lotto n. \_\_\_\_ dell'Appalto Specifico indetto  
nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica  
Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per  
l'informatica e le telecomunicazioni (Bando ICT – SDAPA - ID  
\_2325), ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di  
materiale di consumo a minore impatto ambientale per le  
apparecchiature informatiche in dotazione agli uffici dell'Agenzia

delle Entrate.

### **Premessa**

Con determina n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, l'Agenzia ha indetto un Appalto Specifico in n. 6 lotti nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (Bando ICT – SDAPA ID 2325), ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di toner per gli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

All'esito della procedura di gara l'offerta presentata dal Fornitore è risultata quella con il miglior prezzo per il lotto n. \_\_\_, secondo quanto indicato nella documentazione di gara;

L'Agenzia ha verificato, relativamente ai prodotti offerti, il rispetto degli standard minimi previsti dai criteri ambientali minimi definiti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2019 (G.U. n. 261 del 7 novembre 2019).

Con provvedimento prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, l'Agenzia ha disposto l'aggiudicazione del lotto n. \_\_\_ dell'appalto in favore del Fornitore.

Ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50 del 2016 l'aggiudicazione è divenuta efficace in quanto la Stazione appaltante ha verificato in capo al Fornitore il possesso dei prescritti requisiti.

Qualora dovessero emergere, nel corso della vigenza del presente Contratto, cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 in capo all'Appaltatore, il medesimo sarà risolto di diritto.

*(Eventuale, nel caso in cui, al momento della stipula, non sia stata ancora*

	<i>rilasciata l'informazione antimafia)</i> L'Agenzia ha avviato l'istruttoria	
	antimafia con richiesta di informativa presso la Banca Dati	
	Nazionale Antimafia con nota prot. n. ____ del ____; in caso di esito	
	interdittivo si procederà alla risoluzione del presente Contratto e dei	
	contratti esecutivi eventualmente stipulati.	
	La Società, in sede di gara, si è espressamente obbligata ad eseguire	
	le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni,	
	modalità e termini di seguito stabiliti.	
	Resta inteso che in caso di mancata utilizzazione del massimale	
	indicato nel presente contratto normativo nulla potrà essere preteso a	
	qualsiasi titolo, diritto o ragione dal Fornitore nei confronti	
	dell'Agenzia, atteso che in nessun caso il contratto normativo	
	garantisce al Fornitore l'erogazione di quantità minime o comunque	
	predeterminate delle forniture di cui all'oggetto contrattuale.	
	Nei contratti esecutivi è determinata la quantità massima presunta	
	dei prodotti da fornire, nei limiti stabiliti nel presente contratto	
	normativo. L'Agenzia potrà stipulare più contratti esecutivi in	
	ragione del proprio fabbisogno, nei limiti del massimale indicato nel	
	contratto normativo. Sulla base delle quantità e degli importi	
	riportati nel contratto esecutivo l'Agenzia, nel corso della durata del	
	presente atto, emetterà appositi ordinativi di fornitura dei diversi	
	prodotti richiesti.	
	Le Direzioni Centrali, Regionali e Provinciali di Trento e Bolzano	
	designeranno il Responsabile del procedimento in fase di	
	esecuzione, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, nonché il	
	3	

	Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. n. 50/2016.	
	Tutto ciò premesso, <b>le parti, come sopra rappresentate e</b>	
	<b>domiciliate, ciascuna nella loro qualità, convengono quanto</b>	
	<b>segue</b>	
	<b>Art. 1 – Allegati e Definizioni</b>	
	1. Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono	
	parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
	- Delega dott. _____, qui allegata sub “ _____”; -	
	(eventuale) Procura _____ (Aggiudicatario) qui allegata sub	
	“ _____”.	
	- Offerta economica dell'Aggiudicatario, qui allegata sub	
	“ _____”. 2. La documentazione di seguito indicata, pur non	
	materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del	
	presente Contratto:	
	- Bando SDAPA ICT –ID 2325 e relativi allegati;	
	- Capitolato d'oneri con relativi allegati;	
	- Capitolato Tecnico e relativi allegati;	
	- Patto d'integrità e dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	
	sottoscritti dalla Società;	
	- Codice di Comportamento e di Condotta del personale	
	dell'Agenzia delle Entrate;	
	- Polizza fidejussoria n. _____, emessa a titolo di cauzione	
	definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50 del 2016, a garanzia	
	dell'adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste	
	nel Contratto medesimo per un importo pari ad € _____,	
	4	

	emessa dalla _____ il _____ e valida sino	
	a _____ ;	
	- polizza assicurativa RCT/RCO n. _____, emessa da _____ il	
	_____ e valida sino al _____.	
	3. In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente	
	contratto e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente	
	ordine di prevalenza:	
	• Capitolato tecnico;	
	• Offerta economica del Fornitore;	
	• Contratto	
	4. Ai fini del presente Contratto normativo, alle espressioni	
	ed ai termini sotto indicati viene attribuito il seguente significato:	
	• <b>CONTRATTO NORMATIVO (o “Contratto”):</b>	
	contratto che disciplina i rapporti giuridici intercorrenti tra l’Agenzia	
	ed il Fornitore per l’esecuzione della fornitura. Con la sottoscrizione	
	del contratto, l’aggiudicatario si obbliga a fornire i prodotti e i	
	servizi indicati nel Capitolato.	
	• <b>CONTRATTO ESECUTIVO:</b>	
	è l’atto sottoscritto dall’Agenzia e dal Fornitore, in esecuzione del	
	contratto normativo, avente ad oggetto l’attivazione e l’esecuzione	
	della fornitura;	
	• <b>ORDINATIVI DI FORNITURA</b>	
	L’ordinativo di fornitura è l’apposita richiesta a consumo, ossia la	
	singola commessa di affido, in esecuzione del/i contratto/i	
	esecutivo/i.	
	5	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CONTRAENTE/COMMITTENTE:</b></li> </ul>	
	Agenzia delle Entrate	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>FORNITORE:</b></li> </ul>	
	Affidatario della fornitura di cui al successivo articolo 2.	
	<b>Art. 2 – Oggetto</b>	
	1. Il presente contratto normativo ha ad oggetto l’affidamento la	
	fornitura di materiale di consumo per le stampanti in dotazione agli	
	uffici dell’Agenzia (toner/cartucce e drum, con esclusione della	
	carta) con consegna al piano nelle sedi indicate nell’apposito	
	allegato al Capitolato Tecnico.	
	Le forniture saranno eseguite in seguito alla successiva	
	sottoscrizione, da parte della Committente, di specifici contratti	
	esecutivi. L’Appaltatore accetta espressamente che non sussiste	
	alcun obbligo a carico dell’Agenzia alla sottoscrizione di un numero	
	minimo di contratti esecutivi, non sussistendo alcun corrispettivo	
	minimo garantito in favore dell’Aggiudicatario. Pertanto,	
	l’Aggiudicatario non potrà avanzare alcuna pretesa, di qualsivoglia	
	natura, nei confronti della Committente, qualora il numero dei	
	contratti esecutivi ovvero i relativi corrispettivi risultassero inferiori	
	rispetto all’importo complessivo previsto dal presente Contratto.	
	<b>Art. 3 – Durata del contratto</b>	
	1. Il presente contratto ha durata biennale a far data dal giorno	
	_____ e fino al raggiungimento del massimale di € _____ (IVA	
	esclusa).	
	L’efficacia del presente contratto si intende comunque cessata	
	6	

	qualora sia esaurito l'importo massimo stimato.	
	Conseguentemente il termine finale di ciascun contratto esecutivo	
	non potrà essere successivo a quello del presente contratto.	
	L'Agenzia si riserva, inoltre, di estendere la durata del contratto per	
	un periodo ulteriore di 12 mesi, nei limiti dell'importo di	
	aggiudicazione, previa valutazione e autorizzazione del	
	Responsabile del Procedimento.	
	2. Il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta	
	mediante contratto/i esecutivo/i fino ad esaurimento dell'importo	
	complessivo massimo sopra indicato, non potendo pretendere	
	alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali, tale	
	importo non dovesse essere completamente utilizzato.	
	3. Qualora la Committente, ricorrendone i presupposti, richieda un	
	aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di	
	un quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma	
	12, D.lgs. n. 50/2016, il Fornitore non potrà far valere il diritto alla	
	risoluzione del contratto.	
	4. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, l'Agenzia	
	– nel corso dell'esecuzione dell'appalto – si riserva la facoltà di	
	prorogare la durata del presente Contratto e dei relativi contratti	
	esecutivi per il tempo strettamente occorrente alla conclusione delle	
	procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In	
	tal caso, il Fornitore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni,	
	previste nel presente Contratto e nei relativi contratti esecutivi, agli	
	stessi prezzi, patti e condizioni o a quelli più favorevoli per la	
	7	

Committente.

**Art. 4 – Avvio dell’Appalto -Modalità di esecuzione della  
fornitura**

1. Stipulati i singoli Contratti esecutivi ed emessi gli ordinativi, le forniture dovranno essere eseguite al piano presso le sedi indicate nel Capitolato tecnico, nel pieno rispetto di quanto indicato nel medesimo, nell’offerta economica e nel Capitolato d’oneri. L’elenco degli Uffici, allegato al Capitolato tecnico, presso cui effettuare le forniture potrà variare a seconda delle esigenze dell’Agenzia, senza che la Società possa eccepire nulla in merito.

2. Gli ordinativi, attuativi dei contratti esecutivi, saranno emessi, nei limiti dei contratti esecutivi di riferimento, dall’Ufficio competente per le Direzioni Centrali e dagli Uffici Risorse Materiali/Gestione Risorse per le Direzioni Regionali e Provinciali.

La trasmissione degli Ordinativi sarà effettuata tramite PEC o e-mail, agli indirizzi comunicati dal Fornitore.

Nei singoli ordinativi saranno specificate la tipologia, la quantità e le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le sedi degli Uffici presso i quali effettuare le consegne e i referenti per la consegna.

3. La Società dovrà provvedere all’esecuzione della fornitura a seguito della ricezione dell’Ordinativo e sarà tenuta ad accettare ordinativi di fornitura fino a concorrenza del/dei massimale/i precedentemente indicato/i.

Ogni singolo ordinativo di fornitura, per ciascun ufficio destinatario, dovrà essere evaso secondo le modalità e nei tempi stabiliti nel



	Capitolato, pena l'applicazione delle previste penali.	
	4. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative	
	all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla	
	Committente, nonché a dare alle stesse immediata comunicazione di	
	ogni circostanza che, direttamente o indirettamente, possa avere	
	influenza sulla corretta esecuzione del Contratto.	
	Per ciascuna sede di consegna, la fornitura del materiale dovrà essere	
	completata entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi consecutivi	
	decorrenti dalla data di emissione dell'ordine. Informazioni di	
	dettaglio sulle specifiche modalità di consegna sono indicate nel	
	Capitolato e, in ogni caso, l'Agenzia si riserva di fornire le	
	opportune ulteriori indicazioni ove necessario.	
	<b>Art. 5 – Oneri a carico del Fornitore</b>	
	1. L'esecuzione delle forniture si intende comprensiva di ogni	
	relativo onere e spesa, ivi compreso il trasporto e la consegna al	
	piano.	
	2. I prodotti dovranno essere consegnati nel loro imballo in modo da	
	essere protetti contro qualsiasi manomissione o danno da	
	maneggiamento. La Società si impegna a fornire prodotti identici per	
	qualità e confezione a quelli offerti.	
	Gli imballi dei prodotti devono rispondere alle norme in vigore	
	secondo la natura dei beni da consegnare e devono garantire la	
	corretta conservazione del prodotto anche durante le varie fasi del	
	trasporto e dello stoccaggio, fino all'utilizzo presso i vari Uffici	
	dell'Agenzia.	
	9	

	All'atto della consegna i prodotti dovranno essere integri e	
	pienamente conformi a quanto previsto Capitolato tecnico.	
	Ogni imballo e, all'interno, ogni singola confezione devono	
	presentare in maniera visibile un'etichetta chiaramente e facilmente	
	leggibile riportante:	
	• identificazione del prodotto;	
	• denominazione e certificazione di qualità del produttore;	
	• resa del prodotto, non inferiore ai requisiti della fornitura;	
	Ogni esemplare di toner, inoltre, dovrà essere accompagnato dalla	
	scheda di sicurezza di cui al paragrafo 9 del Capitolato tecnico.	
	Resta inteso che sono a carico del Fornitore tutti gli oneri ed i rischi	
	relativi o connessi alle prestazioni ed agli adempimenti occorrenti	
	all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa,	
	oggetto del presente Contratto.	
	3. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere	
	indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti	
	dall'eventuale inosservanza, in fase di esecuzione del presente	
	Contratto, delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e	
	sanitarie vigenti. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla	
	necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche, di	
	sicurezza e sanitarie entrate in vigore o modificate successivamente	
	alla sottoscrizione del presente Contratto resteranno ad esclusivo	
	carico del Fornitore	
	4. Il Fornitore si impegna espressamente ad impiegare, a sua cura e	
	spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione	
	10	

delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto, nei suoi allegati e negli atti della procedura di gara.

5. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver preso visione del Patto d'integrità e del Codice di comportamento del personale dell'Agenzia delle Entrate consultabile sul sito web [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) che, anche se non materialmente allegato al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. Il Fornitore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con i documenti innanzi richiamati. L'inosservanza dei predetti obblighi sarà considerata grave inadempimento contrattuale, e di conseguenza la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.

6. Il Fornitore ha, inoltre, l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per l'intera durata del contratto, la documentazione richiesta e presentata per la stipula del presente atto.

In particolare, il Fornitore ha l'obbligo, per tutta la durata del contratto di: a) comunicare alla Committente ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo; b) comunicare alla Committente ogni modifica negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, anche con riferimento a quanto

	espresso dall'art.106 comma 1 lett. d) punto 2) del D.lgs. 50/2016,	
	entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti	
	dall'evento modificativo.	
	7. In caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi di cui al	
	presente articolo, la Committente, oltre al risarcimento del danno,	
	avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto e i	
	relativi contratti esecutivi	
	<b>Art. 6 – Controlli e verifiche</b>	
	1. La Committente ha la facoltà di eseguire qualsiasi tipo di verifica	
	o controllo giudicati utili, anche in contraddittorio con il Fornitore, a	
	valutare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.	
	Il controllo consisterà, in particolare, nell'accertamento della	
	corrispondenza tra il materiale consegnato e quanto richiesto nel	
	Capitolato tecnico.	
	2. L'Agenzia ha piena facoltà di rifiutare il materiale che, ad un	
	primo sommario esame, risulti non rispondente a quello ordinato e di	
	chiederne la sostituzione a spese e a carico del Fornitore.	
	Saranno rifiutate le forniture che risultassero difettose o, in qualsiasi	
	modo, non rispondenti alle prescrizioni tecniche e/o non idonee	
	all'uso per incompatibilità con le apparecchiature in dotazione degli	
	Uffici.	
	3. Gli articoli che non risulteranno corrispondenti perfettamente agli	
	ordinativi effettuati saranno protestati e non accettati, con invito a	
	sostituirli con le modalità e nei termini e meglio dettagliati nel	
	Capitolato tecnico, decorsi i quali, l'Agenzia potrà acquistarli presso	
	12	

	imprese concorrenti, imputando la spesa all'inadempiente,	
	trattenendola sui crediti del Fornitore.	
	Le spese per la sostituzione sono a totale carico del Fornitore, ivi	
	comprese quelle per trasporto, imballo, consegne e quant'altro	
	inerente e conseguente.	
	Il Fornitore dovrà ritirare, a sue spese, la merce non idonea e in	
	pendenza o in mancanza del ritiro, detta merce rimane a rischio e a	
	disposizione del fornitore stesso, senza alcuna responsabilità da parte	
	dell'Agenzia per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il	
	materiale possa subire.	
	<b>Art. 7 – Personale di servizio</b>	
	1. Il personale incaricato dalla Società dovrà essere di comprovata	
	capacità tecnica.	
	2. La Società si impegna ad ottemperare nei confronti del personale	
	dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di	
	collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia	
	retributiva, contributiva, assistenziale, previdenziale, sanitaria, di	
	solidarietà paritetica, e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da	
	disposizioni legislative e regolamentari, da contratti collettivi, da	
	circolari e atti amministrativi, vigenti in materia di lavoro, ivi	
	compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia di	
	previdenza e di disciplina infortunistica, manlevando la Committente	
	da ogni responsabilità in merito e assumendo a proprio carico tutti i	
	relativi oneri. Il Fornitore si obbliga, quindi, ad applicare nei	
	confronti del personale occupato nelle attività di fornitura le	
	13	

	condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai	
	contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di	
	sottoscrizione del presente Contratto, alla categoria e nelle località di	
	svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da	
	successive modifiche ed integrazioni. Il Fornitore si obbliga, altresì,	
	a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo	
	la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai	
	contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti	
	vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle	
	associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di	
	validità del presente Contratto.	
	3. In caso di inadempienza retributiva e/o contributiva, le	
	Committenti procederanno ai sensi di quanto previsto all'art. 30,	
	commi 5 e 6 D.lgs. 50/2016.	
	4. La Società si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni	
	di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei	
	lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D.lgs. n. 81 del	
	2008 e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità	
	del presente contratto, in quanto applicabili.	
	5. Le risorse umane dedicate alla fornitura dipenderanno solo ed	
	esclusivamente dalla Società, con esclusione di qualsivoglia potere	
	direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Committente.	
	Resta inteso che la Società è, e rimane, responsabile in via diretta ed	
	esclusiva delle suddette risorse e, pertanto, s'impegna sin d'ora a	
	manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa	
	14	

	avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in	
	all'esecuzione del Contratto.	
	6. La Committente potrà richiedere l'allontanamento di quelle	
	risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso in	
	linea con i regolamenti delle Committenti medesime e/o dovessero	
	non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul	
	lavoro. La Società dovrà provvedere all'immediata sostituzione delle	
	risorse allontanate.	
	7. Le parti convengono che, in caso di inadempimento da parte della	
	Società agli obblighi del presente articolo, la Committente potrà	
	dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art.	
	1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento del danno	
	<b>Art. 8 – Corrispettivi, fatturazione e pagamento</b>	
	Per la fornitura di cui al presente contratto, le parti fissano un	
	corrispettivo massimale globale di € _____ (_____/00), oltre IVA.	
	La Committente potrà sottoscrivere contratti esecutivi nei limiti	
	degli importi rispettivamente stabiliti al precedente comma.	
	I corrispettivi unitari riferiti ai singoli prodotti sono indicati	
	nell'offerta economica che viene allegata al presente contratto.	
	Tali corrispettivi sono da intendersi al netto di IVA e comprensivi di	
	ogni onere e spesa e rimarranno fissi ed invariati per l'intera durata	
	contrattuale, fatta salva l'eventuale revisione dei prezzi prevista	
	dall'articolo 9.	
	Resta, altresì, inteso che l'Agenzia liquiderà alla Società il	
	corrispettivo dovuto calcolato sulla base dei prezzi rapportati alle	
	15	

	quantità effettivamente fornite.	
	I corrispettivi di cui al presente articolo verranno liquidati	
	dall'Agenzia previa presentazione di regolari fatture, riportanti il	
	riferimento al numero di CIG, allo specifico Contratto Esecutivo e	
	all'ordinativo cui si riferisce.	
	In caso di RTI ciascun componente del raggruppamento dovrà	
	produrre la fattura per le prestazioni di competenza.	
	La Committente, a seguito della completa effettuazione di ogni	
	ordinativo di fornitura e dopo l'attestazione di regolare esecuzione	
	da parte delle strutture destinatarie, provvederà alla liquidazione del	
	corrispettivo contrattuale, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dalla	
	data di ricezione delle fatture emesse dal Fornitore, a mezzo bonifico	
	bancario sull'Istituto di credito o su Poste Italiane SpA e sul numero	
	di conto corrente dedicato, indicato nel presente contratto.	
	Nella fattura dovranno essere indicati gli estremi degli Ordinativi di	
	Fornitura cui questa si riferisce.	
	La Società indica il seguente indirizzo pec e di posta elettronica al	
	quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l'esecuzione	
	del contratto: indirizzo pec:	
	indirizzo e-mail:	
	Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente	
	contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate	
	a: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione, 106 – 00147 – Roma – CF e	
	P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di	
	Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del	
	16	



	Ministro dell'Economia e delle Finanze 7.3.2008 all'indirizzo PEC	
	riportato sul sito <a href="http://www.indicepa.gov.it">www.indicepa.gov.it</a> , avendo cura di inserire il	
	codice IPA indicato nel contratto esecutivo. Tale codice rappresenta	
	elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche,	
	in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di	
	Interscambio il recapito dei documenti all'ufficio di destinazione.	
	Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in	
	forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la	
	mancata accettazione delle stesse da parte dell'Amministrazione.	
	Restano a carico del Fornitore tutti gli oneri fiscali, inclusi quelli	
	eventuali relativi all'imposta di bollo, derivanti dall'emissione delle	
	fatture.	
	Sull'importo netto progressivo delle forniture l'Appaltatore dovrà	
	effettuare una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento), di	
	cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno	
	svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione	
	del certificato di ultimazione delle prestazioni, previo rilascio del	
	DURC.	
	In conformità alle previsioni di cui all'art. 35, c. 18 D.lgs. n.	
	50/2016, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione	
	prevista da ciascun Contratto Esecutivo verrà corrisposta al	
	Fornitore un'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento del valore	
	del Contratto Esecutivo medesimo, subordinatamente alla	
	costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di	
	importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse	
	17	

	legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione	
	stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.	
	L'importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente	
	ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo	
	recupero dell'anticipazione da parte della Committente. Il Fornitore	
	decadrà dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se	
	l'esecuzione della prestazione non procederà, per ritardi a lui	
	imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite	
	saranno dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di	
	erogazione dell'anticipazione.	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del	
	D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, la Committente verificherà, prima di	
	procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro	
	5.000,00 (cinquemila/00) maturati dal Fornitore, la sussistenza o	
	meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento	
	scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno	
	al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica,	
	la Committente - ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato	
	Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.	
	La Società prende espressamente atto che l'Agenzia non	
	corrisponderà interessi per eventuali ritardi verificatisi nei pagamenti	
	per ragioni indipendenti dalla sua volontà.	
	In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti, imputabile alla	
	Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e	
	nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 9.10.2002, n. 231,	
	18	

	novellato dal D.Lgs. 9.11.2012, n. 192.	
	In caso di applicazione delle penali l'importo delle penali sarà	
	oggetto di emissione di nota di addebito alla Società. Sarà altresì	
	facoltà dell'Agenzia rivalersi, per l'importo corrispondente, sulla	
	cauzione definitiva.	
	Resta inteso che il massimale contrattuale non vincola la	
	Committente alla richiesta di prestazioni minime determinate; il	
	Fornitore avrà, pertanto, diritto al corrispettivo delle prestazioni	
	effettivamente rese.	
	La Società Fornitrice dichiara che nella determinazione del prezzo	
	offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di	
	tempistica indicati nel Capitolato d'oneri, nel capitolato tecnico e in	
	tutti i documenti di gara e nella documentazione citata.	
	<b>Art. 9 - Revisione prezzi</b>	
	I prezzi sono aggiornati, a partire dalla seconda annualità, in	
	aumento (su istanza del Fornitore) o in diminuzione, in misura non	
	superiore alla differenza tra l'indice medio mensile Istat dei prezzi al	
	consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi	
	(c.d. FOI) disponibile al momento della presentazione dell'istanza di	
	revisione e quello disponibile nel mese di sottoscrizione del	
	contratto.	
	Qualora si rendano necessarie ulteriori revisioni, successive alla	
	prima, esse saranno quantificate tenendo conto della differenza tra	
	l'indice medio mensile Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di	
	operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al	
	19	

	momento della presentazione della nuova istanza di revisione e	
	l'indice considerato nel provvedimento di autorizzazione della	
	precedente revisione. La revisione potrà essere riconosciuta una solo	
	volta per ciascuna annualità.	
	2. La revisione dei prezzi può essere concessa secondo la seguente	
	procedura:	
	- esclusivamente dietro espressa autorizzazione emessa dal RUP a	
	seguito di procedimento attivato per tramite di posta certificata	
	(PEC) su istanza della parte interessata. Non è ammessa la revisione	
	prezzi unilateralmente applicata dal Fornitore;	
	- l'istanza deve essere corredata di documentazione a comprova	
	della revisione dei prezzi richiesta;	
	- il RUP, entro 30 giorni dalla ricezione dalla PEC, emette un	
	proprio provvedimento con il quale definisce il valore della revisione	
	concessa;	
	- il termine di 30 giorni è interrotto qualora il RUP ritenesse	
	mancante o incompleta la documentazione necessaria per la sua	
	definizione;	
	- il provvedimento di conclusione del procedimento di revisione dei	
	prezzi viene inviato via PEC all'indirizzo indicato nel contratto	
	dall'aggiudicatario.	
	3. Non saranno prese in considerazione richieste di revisione prezzi	
	presentate dal Fornitore successivamente alla scadenza del contratto	
	<b>Art. 10 – Penali</b>	
	Fermo restando quanto previsto dall'art. 113-bis, comma 4, Codice,	
	20	

	in caso di ritardato adempimento e di qualsiasi altro inadempimento	
	nell'esecuzione delle forniture oggetto del presente Contratto e suoi	
	Allegati, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, la	
	Committente potrà applicare nei confronti dell'Appaltatore le penali	
	previste nel paragrafo "Penali" del Capitolato tecnico con le	
	modalità di seguito indicate, fermo il diritto al risarcimento di ogni	
	ulteriore danno conseguente al pregiudizio subito.	
	Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, senza	
	possibilità per l'Appaltatore di sollevare alcuna eccezione, anche	
	qualora il ritardo dipenda da fatto di terzi, esclusi i casi di forza	
	maggiore e caso fortuito che dovranno essere provati	
	dall'Appaltatore.	
	Si specifica che la Committente al verificarsi di un evento che	
	comporti più inadempienze potrà applicare tutte le penali previste.	
	Ai fini dell'applicazione delle penali, la Committente contesterà	
	tramite pec all'Appaltatore le eventuali inadempienze riscontrate;	
	l'Appaltatore, entro 7 giorni, potrà fornire, in forma scritta tramite	
	posta elettronica certificata, le proprie controdeduzioni e l'eventuale	
	documentazione a supporto; la Committente, ricevute le	
	controdeduzioni, ne valuterà la fondatezza e adotterà le decisioni	
	conseguenti.	
	In mancanza delle suddette controdeduzioni entro il termine	
	stabilito, la Committente potrà procedere direttamente	
	all'applicazione delle penali ed all'addebito degli eventuali danni	
	derivanti dalle inadempienze riscontrate.	
	21	

L'importo delle penali dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dall'emissione della nota di addebito; in difetto l'Agenzia si riserva il diritto di procedere con l'escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, fatta salva la possibilità per la Committente di detrarre gli importi per le penali direttamente dai corrispettivi fatturati dall'appaltatore.

L'irrogazione delle penali non esclude il diritto della Committente di agire per il ristoro del maggior danno subito, nè esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.

In riferimento a ciascun contratto esecutivo, l'importo massimo delle penali applicate non potrà superare complessivamente il 10% del valore netto del singolo contratto esecutivo. In caso di superamento di detta soglia, la Committente ha la facoltà di risolvere il contratto esecutivo con l'Appaltatore mediante comunicazione, inviata tramite posta elettronica certificata.

#### **Art. 11 – Recesso**

La Committente ha il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente Contratto e dai contratti esecutivi dallo stesso discendenti, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016, dandone preventiva comunicazione almeno 20 giorni solari prima al Fornitore a mezzo posta elettronica certificata. Alla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni. Il Fornitore avrà diritto

unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del predetto art. 109, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo. La Committente, altresì, avrà facoltà di recedere dal contratto qualora, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, vengano attivate convenzioni Consip.

#### **Art. 12 – Risoluzione del contratto**

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto e con i contratti esecutivi dallo stesso discendenti che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dalla Committente - a mezzo di posta elettronica certificata - per porre fine all'inadempimento, la Committente medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti ai sensi dell'art. 1454 del cod. civ., di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni danno subito.

2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti potranno essere risolti di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare al Fornitore a mezzo posta elettronica certificata, qualora l'ammontare delle penali maturate dal Fornitore superi il 10% dell'importo dei corrispettivi contrattuali.

3. L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti, ai sensi dell'art. 1456

	cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore - a mezzo	
	posta elettronica certificata - nei seguenti casi:	
	a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle	
	dichiarazioni presentate dal Fornitore ai fini della stipula del	
	presente Contratto;	
	b) mancato reintegro della cauzione;	
	c) stato di inosservanza del Fornitore riguardo tutti i debiti contratti	
	per l'esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del	
	Contratto;	
	d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione	
	degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni	
	obbligatorie delle maestranze;	
	e) mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della	
	Legge n. 136/2010;	
	f) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente	
	consentiti dal Capitolato d'oneri, dal presente Contratto e dalla	
	legislazione vigente;	
	g) almeno tre segnalazioni consecutive di situazioni di mancato	
	rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o di irregolarità	
	o inadempimenti;	
	h) violazione degli oneri e degli obblighi in materia di riservatezza di cui	
	agli articoli 5 e 20 del presente contratto;	
	i) perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;	
	j) mancato rispetto del Patto d'integrità e del Codice di comportamento	
	del personale dell'Agenzia delle Entrate a norma del precedente art. 5;	
	24	



	k) inadempimento agli obblighi di comunicazione previsti dal D.lgs. n. 159/2011 o da ulteriori disposizioni antimafia emanate successivamente alla stipula del presente Contratto, e ad ogni ulteriore obbligo indicato all'art. 19 nel presente contratto;	
	l) inadempimento rispetto agli obblighi meglio specificati all'articolo "16- Avvalimento" <i>(da inserire solo in caso di avvalimento)</i>	
	4. L'Agenzia, inoltre, procederà alla risoluzione del presente Contratto e dei contratti esecutivi dallo stesso discendenti qualora nei confronti del Fornitore e/o dei componenti la compagine sociale del Fornitore, e/o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del Contratto e/o dei contratti esecutivi sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..	
	5. In caso di risoluzione, l'Agenzia ha la facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno. Con la risoluzione del Contratto sorge nell'Agenzia il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, in danno del Fornitore inadempiente.	
	6. Nel caso di risoluzione del Contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.	
	25	

	7. In caso di risoluzione del presente Contratto, il Fornitore si	
	impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la	
	documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere	
	direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente Contratto.	
	8. In caso di risoluzione per responsabilità del Fornitore questi è	
	tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla	
	Committente per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la	
	stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art.	
	110 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, conformemente a quanto	
	statuito dall'art. 108, comma 8, del medesimo Decreto.	
	9. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior	
	danno, la Committente incamererà la garanzia definitiva.	
	10. La Committente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di	
	cui all'art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare	
	progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato	
	all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria	
	al fine di stipulare un nuovo Contratto normativo per l'affidamento	
	del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime	
	condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di	
	offerta.	
	11. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.	
	12. L'Agenzia si riserva la facoltà, nei casi previsti dal presente	
	articolo, di risolvere il contratto normativo parzialmente,	
	limitatamente a singole Direzioni incluse nel medesimo e ai	
	rispettivi contratti esecutivi.	
	26	

**Art. 13 – Assunzioni di responsabilità e garanzia di esecuzione**

1. Il fornitore terrà indenne l’Agenzia da qualsiasi danno possa derivare alla stessa, ai propri dipendenti o a terzi o a cose di terzi in conseguenza di negligenze, ritardi, o inadempimenti nella fornitura.

Il fornitore si obbliga a tenere indenne e a risarcire l’Agenzia per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di terzi.

2. Le Parti concordemente stabiliscono che al presente contratto si applica integralmente la garanzia per vizi nonché ogni istituto normativo a tutela dei diritti e interessi del compratore. Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili e nessuna eccezione potrà essere sollevata dal Fornitore, anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzi.

La Società ha prodotto la polizza assicurativa RCT n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_ e RCO n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_ per importi massimali annuali pari, almeno, ad Euro 2.000.000 (RCT) e 1.000.000 (RCO), valide sino al \_\_\_\_.

Resta in ogni caso inteso che il Fornitore è, comunque, responsabile in proprio per quanto l’assicurazione presentata – ancorché accettata dalla Committente – non dovesse garantire al momento del sinistro

3. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo sono condizioni essenziali per la Committente e che, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento nel corso della

	durata del Contratto la copertura assicurativa di cui al presente	
	articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto, con conseguente	
	incameramento della cauzione e fatto salvo l'obbligo di risarcimento	
	di ogni danno subito.	
	4. A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi	
	contrattuali, la Società ha costituito con polizza n. _____ del _____	
	emessa da _____ una garanzia di esecuzione per una somma pari ad €	
	_____ nelle forme e nei modi previsti dal Capitolato d'oneri e dall'art.	
	103 del D.Lgs. n. 50/2016.	
	In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi	
	contrattuali da parte della Società, l'Agenzia si rivarrà, senza alcuna	
	formalità, sulla garanzia di cui al precedente comma, incamerandola,	
	a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori	
	danni subiti.	
	6. Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, la cauzione	
	prestata dal Fornitore a garanzia dell'esatto e corretto adempimento	
	di tutte le obbligazioni assunte con il contratto sarà progressivamente	
	svincolata, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite	
	massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, a richiesta	
	dello stesso.	
	7. Qualora, per ogni evenienza normativamente o contrattualmente	
	prevista, l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre, la garanzia	
	dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni da quello in	
	cui l'Agenzia avrà reso nota, alla Società, l'avvenuta riduzione. In	
	caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, essa verrà	
	28	

	effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore ai	
	sensi del comma 1 dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016.	
	La Committente potrà considerare risolto di diritto il contratto	
	qualora non fosse possibile la citata reintegrazione con i restanti ratei	
	di prezzo, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno subito.	
	<b>Art. 14 – Subappalto</b>	
	<i>(da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in</i>	
	<i>sede di Offerta)</i>	
	1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al	
	Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente	
	Contratto.	
	<i>(da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede</i>	
	<i>di Offerta)</i>	
	2. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta,	
	può affidare in subappalto, nel rispetto delle condizioni, modalità e	
	termini previsti dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, le seguenti	
	prestazioni contrattuali:	
	a. ....	
	(valore _____)	
	b.	
	.....	
	(valore _____).	
	3. Il Fornitore, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione	
	di cui al comma 7 dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016, genera il	
	PASSOE relativo al rapporto di subappalto al fine di consentire alle	
	29	

	Committenti le verifiche sull'impresa subappaltatrice.	
	4. Il Fornitore provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un'apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.	
	5. L'eventuale affidamento in subappalto della fornitura di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente responsabile, in solido con il subappaltatore, nei confronti delle Committenti per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.	
	6. Il Fornitore è obbligato solidamente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.	
	7. Qualora la natura del contratto lo consenta, è fatto obbligo per la Committente di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in caso di microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di inadempimento da parte del Fornitore o in caso di richiesta del subappaltatore. Il pagamento diretto è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In caso di pagamento diretto il Fornitore è liberato dall'obbligazione solidale di cui al comma 6.	
	<b>Art. 15 – Divieto di cessione del contratto</b>	
	1. È fatto divieto al Fornitore di cedere il contratto.	
	30	

2. In caso di inosservanza, da parte del Fornitore, degli obblighi di cui al precedente comma, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avranno facoltà di risolvere immediatamente il contratto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.lgs. 33 n. 50/2016

#### **Art. 16 – Avvalimento**

*(da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato, in sede di Offerta, il ricorso all'avvalimento)*

L'appaltatore, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti nella lettera di invito e nella documentazione della procedura ha dichiarato di avvalersi, alle condizioni e nei limiti previsti all'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, della società ....., codice fiscale ....., e partita IVA, con sede in .....

La Stazione appaltante effettuerà, in corso d'esecuzione del contratto, le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e circa la conformità dell'esecuzione dell'appalto alle clausole pattuite nel contratto di avvalimento.

#### **Art. 17 – Cessione del credito**

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016 è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell'Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le

	prescrizioni di cui alla Legge 21.2.1991, n. 52.	
	2. Le cessioni diverranno efficaci ed opponibili alla Committente	
	solo qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al	
	cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica	
	della cessione.	
	3. Qualora al momento della notifica della cessione del credito la	
	Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29.9.1973 n.	
	602, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica	
	di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo	
	pari ad almeno € 5.000,00 l'Agenzia si riserva il diritto, e la Società	
	espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà	
	inefficace nei suoi confronti.	
	<b>Art. 18 – Cessione d'azienda e/o mutamento della specie</b>	
	<b>giuridica della Società fornitrice</b>	
	1. Il Fornitore, qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di	
	attività che assicura le prestazioni contrattuali o prima di mutare tipo	
	sociale, deve darne comunicazione scritta all'Agenzia tutta la	
	documentazione riguardante l'operazione, almeno trenta giorni	
	prima del compimento della stessa.	
	2. L'Agenzia si riserva, a suo insindacabile giudizio, di proseguire o	
	meno il rapporto contrattuale con il soggetto cessionario.	
	3. Il mancato preavviso di cui al comma 1 fa sorgere in capo	
	all'Agenzia la facoltà di recedere dal presente contratto.	
	<b>Art. 19 – Disposizioni antimafia</b>	
	1. Il Fornitore prende atto che la validità e l'efficacia del presente	
	32	



	contratto è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente	
	legislazione antimafia, incluse le disposizioni di cui alla Legge n.	
	136/2010 e s.m.i., il D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 e s.m.i..	
	2. Il Fornitore garantisce che nei propri confronti e nei confronti di	
	tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del citato D.Lgs. n. 159/2011 non	
	sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che	
	dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze	
	di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per	
	l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che	
	comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica	
	Amministrazione.	
	3. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente	
	all'Agenzia ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto	
	proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o	
	amministrativi, nonché, pena la risoluzione di diritto del presente	
	contratto:	
	<b>a)</b> eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori,	
	emessi a carico della Società ovvero nei confronti di tutti i soggetti	
	indicati nell'art. 85, D.Lgs. n. 159/2011, anche successivamente alla	
	stipula del presente contratto;	
	<b>b)</b> ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il	
	2% (due per cento);	
	<b>c)</b> ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione	
	emanata successivamente alla stipula del presente contratto.	
	4. L'Agenzia si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza,	
	33	

per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti.

5. Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra nell'arco della durata del contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Parimenti, il contratto si risolverà di diritto ove la Società non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.

6. *(Eventuale, nel caso in cui, al momento della stipula, non sia stata ancora rilasciata l'informazione antimafia)* Ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, e dell'art. 92, comma 3, del D.lgs. n. 159/2011, 36 decorsi i termini di legge dalla richiesta senza che sia stata rilasciata l'informazione antimafia, le Committenti procedono alla stipula del presente Contratto, il quale rimarrà, comunque, risolutivamente condizionato all'esito della richiesta di cui sopra.

#### **Art. 20 – Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente Contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente Contratto e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento e al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

2. Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire,

	nella maniera più agevole possibile, l'esercizio del diritto di accesso	
	ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati	
	personali da parte dei soggetti interessati.	
	3. Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a	
	soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del presente Contratto o	
	nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti	
	disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per	
	adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria.	
	4. Le Parti si impegnano, altresì, ad adottare tutte le misure tecniche	
	ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento,	
	necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei	
	dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e	
	al Regolamento.	
	5. Le Parti dichiarano, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di	
	aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al	
	rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'art. 13	
	del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del	
	Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla	
	protezione dei dati, di seguito Regolamento. 6. I dati personali	
	necessari per la stipulazione e l'esecuzione del presente Contratto	
	verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e	
	dell'esecuzione dello stesso, nonché per gli adempimenti	
	strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi	
	legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di	
	legge.	
	35	

	7. Il Responsabile della protezione dei dati personali, per l’Agenzia delle entrate, è il dott. Matteo Piperno il cui dato di contatto è:	
	entrate.dpo@agenziaentrate.it.	
	8. Il Responsabile della protezione dei dati personali, per il Fornitore, è _____, il cui dato di contatto è	
	<b>Art. 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari</b>	
	1. Il Fornitore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i., così come modificata dal D.L. n. 187/2010 e s.m.i., è obbligato ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.	
	2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG).	
	Ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della Legge citata il conto dedicato è il seguente: _____	
	Il/I soggetto/i abilitato/i ad eseguire movimentazioni sul predetto conto è/sono:	
	1) Cognome e nome: _____ - C.F.: _____	
	2) Cognome e nome: _____ - C.F.: _____	
	3. Ogni eventuale variazione dei dati sopra indicati dovrà essere comunicata all’Agenzia entro 7 giorni. Fino al momento in cui tale comunicazione non sarà pervenuta all’Agenzia, i pagamenti da	

	questa effettuati avranno pieno effetto liberatorio per la stessa.	
	4. Il Fornitore, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti	
	con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di	
	nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di	
	tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.	
	5. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti	
	all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione	
	Appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della Legge n. 136/2010.	
	Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri	
	strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni	
	determina la risoluzione di diritto del contratto.	
	La Società si impegna a dare immediata comunicazione all'Agenzia	
	delle Entrate ed alla Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo	
	della Provincia di Roma- della notizia dell'inadempimento della	
	propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di	
	tracciabilità finanziaria.	
	La Società si impegna altresì ad effettuare i pagamenti destinati ai	
	dipendenti, ai consulenti nonché ai fornitori di beni e servizi	
	rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati ad	
	immobilizzazioni tecniche tramite il conto corrente dedicato.	
	<b>Art. 22 – Domicilio eletto</b>	
	A tutti gli effetti del presente Contratto le Parti convengono di	
	eleggere il proprio domicilio come segue:	
	- il Fornitore: _____; PEC	
	_____;	

	- Agenzia delle Entrate: Direzione Centrale Logistica e	
	Approvvigionamenti – Settore Approvvigionamenti - Ufficio	
	Gare per Beni e Servizi - Via Giorgione, 159 – 00147 Roma;	
	PEC agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it	
	Resta, pertanto, inteso che ogni comunicazione alla Committente	
	relativamente al presente Contratto dovrà essere indirizzata al	
	domicilio di cui al precedente articolo.	
	<b>Art. 23 – Foro competente</b>	
	1. Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante	
	dall’interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto il Foro	
	competente sia esclusivamente quello di Roma.	
	<b>Art. 24 – Spese</b>	
	Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese	
	contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico alla	
	Committente per legge.	
	Il presente Contratto è soggetto all’imposta di bollo fin dall’origine,	
	ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa	
	parte I – articolo 1.	
	L’imposta di bollo, inclusa quella eventualmente dovuta sulle fatture	
	emesse, ai sensi del combinato disposto dell’art. 8 del D.P.R.	
	642/1972 e dell’art. 1, comma 295 della legge n. 296/2006, è a	
	carico dell’operatore economico.	
	Il contratto dovrà essere registrato a cura dell’appaltatore.	
	Il Fornitore dichiara che le prestazioni oggetto del presente Contratto	
	costituiscono operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto;	
	38	

conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa.

Inoltre, ai sensi del richiamato art. 1 comma 295 della L. 296/2006 alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti le Amministrazioni dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e, segnatamente, in esso, dell'art 57 comma 7; l'imposta di registrazione è, pertanto, a carico dell'operatore economico.

LA SOCIETA' AGENZIA DELLE ENTRATE